

# **COMUNE DI CORTONA**

## **RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L.R 65/2014**

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO n. 7 di iniziativa dell'Amministrazione Comunale. Approvazione ai sensi degli Art. 19 e 20 della L.R. 65/14.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 30/09/2011 è stato approvato il Regolamento Urbanistico entrato in vigore a far data dal 16/11/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29/11/2013 è stata approvata la Variante Generale n. 3 al Regolamento Urbanistico entrata in vigore a far data dal 19/02/2014;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 51 del 08/05/2015 è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico di attivarsi per l'affidamento a tecnici esterni per la redazione di una variante generale al RU da adottare entro il 30/09/2016 le cui specifiche saranno definite con successivi atti della Giunta;
- in data 12/07/2016 il Consiglio Comunale ha deliberato (con Del. n. 69/16) di procedere in conformità all'art. 17 L.R.T. 65/2014 all'avvio del procedimento per la Variante al RU n.7;
- ai sensi degli Art. 19 e 20 della L.R. 65/14, con Del.C.C. n. 98 del 30/09/2016 è stata adottata la Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico di iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
- l'avviso di adozione della Variante n.7 al RU è stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 44 del 02/11/2016;
- la Del.C.C. n. 98 del 30/09/2016, relativa alla Variante n.7, con tutta la documentazione allegata è stata pubblicata in libera visione al pubblico dal 02/11/2016 per 60 giorni utili e consecutivi presso la segreteria del Comune di Cortona e pertanto fino al 02/01/2017;
- con Del.C.C. n. 42 del 11/05/2017 sono state assunte le determinazioni in ordine alle pervenute osservazioni;
- in data 11/09/2017 ha avuto luogo la Conferenza Paesaggistica, convocata ai sensi dell'Art. 21 del PIT-PPR il cui parere viene di seguito riportato:

*“La conferenza, alla luce della documentazione in atti e della istruttoria condotta, per gli aspetti ritenuti conferenti, rileva che i principi, le finalità della Variante presentino caratteri di adeguatezza garantendo una generale coerenza con le Direttive, e rispetto delle prescrizioni stabilite nella specifica disciplina del PIT-PPR.*

*Si ritiene tuttavia, che per la natura stessa della Variante, normativa e parziale, nelle more della Conformazione degli strumenti della pianificazione urbanistica al PIT-PPR, la compatibilità paesaggistica degli interventi, compresi quelli legittimati dalla Variante oggetto di esame, sarà, comunque, valutata nell'ambito dello specifico procedimento autorizzativo previsto dall'Art. 146 del codice (parere obbligatorio vincolante).*

*Si precisa che ovviamente, l'espressione dell'odierna conferenza fa riferimento alle sole modifiche al R.U. adottate, senza pregiudizio in ordine all'adeguatezza del RU nel suo complesso.*

*Alla luce di quanto emerso dai lavori della Conferenza, e dagli esiti della stessa, si resta in attesa della trasmissione alla Regione, ai competenti organi ministeriali, nonché alla Provincia di Arezzo, dell'atto approvato al fine di concludere le procedure di cui all'Art. 21 del PIT-PPR.”;*

- in riferimento alla convocazione della Conferenza Paesaggistica del 11/09/2017 la Soprintendenza aveva richiesto integrazioni che sono state riestituite nell'elaborato "Approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo" che sarà allegato anch'esso agli atti approvati;

- sempre in riferimento alla Conferenza Paesaggistica, in data 12/09/2017 è pervenuto il Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, nel quale la stessa soprintendenza evidenzia la necessità di "proporre un'integrazione alle NTA, con l'aggiunta dell'Art. 66bis con il seguente contenuto:

**Art. 66bis Camucia: tutela archeologica**

*"Come per le zone di interesse archeologico ex art. 142 c. 1 l. m del D.Lgs. 42/2004 individuate nel territorio del Comune di Cortona con le Schede AR14 e AR15 del PIT e per quelle soggette a dichiarazione di importante interesse ex art. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, anche per l'area ricadente entro una fascia di m 500 di distanza ai due lati della SR71 nella frazione di Camucia non sono ammesse trasformazioni territoriali che potrebbero compromettere la consistenza materiale del patrimonio archeologico, emerso occasionalmente fin dal 1988, e il suo rapporto con il territorio circostante. L'impegno di suolo nell'area urbanizzata non è precluso ma è sottoposto alle seguenti prescrizioni. Ogni intervento che comporti uno scavo o movimentazione di terra di qualsiasi tipo deve essere corredato del nulla osta rilasciato dalla SABAP SI AR GR, competente in materia per legge (D.Lgs. 42/2004), che con adeguate motivazioni potrà prescrivere al committente indagini archeologiche preventive, tenendo presente che l'eventuale rinvenimento di resti archeologici, riferibili all'ipotizzato santuario extraurbano o che costituiscano un complesso di particolare rilevanza, potrebbe comportare l'elaborazione di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela fino anche, qualora non possibile diversamente, all'inibizione di progetti edificatori. In caso di interventi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del nuovo Codice degli Appalti, resta salva l'applicazione delle procedure previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per quanto concerne i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici non diversamente localizzabili, essi dovranno essere opportunamente pianificati di concerto con la competente Soprintendenza al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici. L'area su indicata, la cui estensione allo stato attuale delle conoscenze è nota solo parzialmente, sarà oggetto di studio, approfondimento ed esatta delimitazione da parte del Regolamento Urbanistico in collaborazione con la SABAP SI AR GR.";*

- sono stati integrati gli elaborati della variante al RU n. 7 come da indicazioni della Soprintendenza e della Conferenza Paesaggistica;

**Si comunica che**

è intenzione del Comune di Cortona dare corso alle procedure di approvazione, ai sensi degli Artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014, della variante al RU vigente (Variante n.7) di iniziativa dell'amministrazione Comunale.

Di tale volontà ne è dato pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Cortona del presente rapporto e della bozza di delibera.

Della pubblicazione di tale rapporto ne sarà data comunicazione al Garante Regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 39 della L.R. 65/2014.

Cortona 22/09/2017

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE